

Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Analisi Economiche, Occupazione

Ufficio: 2.2.2 - PUBBLICITA' LEGALE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE

Determinazione num. 234

Del 03/07/2023

Oggetto: Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e contestuale sanzione alle imprese individuali, alle società di persone e alle società di capitali inadempienti

**IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO IMPRESE, REGOLAZIONE DI MERCATO
ANALISI ECONOMICHE, OCCUPAZIONE**

VISTE le “Linee di indirizzo per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel Registro delle Imprese” approvate con deliberazione della Giunta n. 32 del 16 giugno 2022;

VISTO in particolare l’art. 5 delle Linee di indirizzo che disciplina la conclusione del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale ed i suoi termini;

VISTA la determinazione n. 429 del 21 dicembre 2022 con la quale il Conservatore ha diffidato le imprese individuali prive di domicilio digitale di cui agli elenchi ad essa allegati a regolarizzare la propria posizione, entro il 15 febbraio 2023, comunicando il proprio domicilio digitale;

VISTA la determinazione n. 428 del 21 dicembre 2022 con la quale il Conservatore ha invitato le società di persone e le società di capitali prive di domicilio digitale di cui agli elenchi ad essa allegati a regolarizzare la propria posizione, entro il 15 febbraio 2023, comunicando il proprio domicilio digitale;

RISCONTRATO in un successivo controllo che l’elenco C) delle società di capitali allegato alla determinazione n.428 sopra citata riportava dei codici fiscali errati il Conservatore ha accordato alle società un nuovo termine per regolarizzare la propria posizione e comunicare il proprio domicilio digitale;

VISTA la determinazione n. 167 del 15 maggio 2023 che fissa al 28 giugno 2023 il nuovo termine entro il quale le società di capitali dovevano comunicare il proprio domicilio digitale;

VISTO l’art. 5, c. 2 dl 179/2012 (conv. L. 221/2012) che dispone che le imprese individuali diffidate e rimaste inadempienti siano sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 codice civile, in misura triplicata e che, contestualmente all’irrogazione della sanzione, il Registro imprese assegni d’ufficio un nuovo domicilio digitale, presso il cassetto dell’imprenditore, valido esclusivamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, erogato dal gestore del sistema informatico nazionale delle Camere di commercio ex art. 8, c. 6 della l. 580/1993;

VISTO l’art. 16, c. 6bis dl 185/2008 (conv. L. 2/2009) che dispone che le società che non indicano il proprio domicilio digitale siano sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 codice civile, in misura raddoppiata e che, contestualmente all’irrogazione della sanzione, il Registro imprese assegni d’ufficio un nuovo domicilio digitale, presso il cassetto dell’imprenditore, valido esclusivamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, erogato dal gestore del sistema informatico nazionale delle Camere di commercio ex art. 8, c. 6 della l. 580/1993;

VISTO l’art. 8 c.3 l. 241/1990 che stabilisce “*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima*”;

VISTA la l. 69/2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione online sul sito istituzionale dell'ente;

PRESO ATTO che l'Albo camerale on line è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

CONSIDERATO che è scaduto il termine del 15 febbraio 2023 entro il quale le imprese individuali diffidate e le società di persone avrebbero dovuto comunicare il proprio domicilio digitale;

CONSIDERATO altresì che è scaduto l'ulteriore termine del 28 giugno 2023 concesso alle società di capitali per comunicare il proprio domicilio digitale e che è necessario, quindi, concludere il procedimento amministrativo con l'assegnazione del domicilio digitale alle imprese individuali e alle società di capitali inadempienti;

RITENUTO che il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, come previsto dalle Linee di indirizzo sopra menzionate, mediante pubblicazione per 15 giorni sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Varese nelle pagine dedicate al Registro Imprese e nell'Albo Camerale on line;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 26 gennaio 2012 con la quale è stato nominato il Conservatore del Registro Imprese nella persona del dottor Giacomo Mazzarino;

VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n.432 del 22 dicembre 2022

d e t e r m i n a

- A) di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali inadempienti di cui all'elenco allegato alla determinazione n. 429 del 21 dicembre 2022 che non abbiano comunicato medio tempore il proprio domicilio digitale;
- B) di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società di persone di cui all'elenco allegato alla determinazione n. 428 del 21 dicembre 2022 che non abbiano comunicato medio tempore il proprio domicilio digitale;
- C) di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società di capitali di cui all'elenco allegato alla determinazione n. 167 del 15 maggio 2023 che non abbiano comunicato medio tempore il proprio domicilio digitale;
- D) di iscrivere d'ufficio nel Registro Imprese i domicili digitali assegnati alle imprese e alle società di cui alle lett. A), B) e C) in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Varese nella sezione dell'Albo Camerale on line e nella sezione dedicata al Registro Imprese e che rimanga pubblicato per 15 giorni, sino al 18/07/2023 data in cui lo stesso si riterrà comunicato alle imprese e alle società destinatarie. Da tale data decorre l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ex art. 40, c. 7 dl 76/2020.

Le operazioni di assegnazione e iscrizione d'ufficio dei domicili digitali di cui alle lett A), B), C) e D) sono svolte contestualmente all'emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.

(Giacomo Mazzarino)
atto firmato digitalmente